

Info normativa-maggio 2018

Rendimenti ed emissioni di **NO**<sub>x</sub> per generatori di calore alimentati a gas naturale o a GPL

Informativa di chiarimento per la Regione Piemonte



#### In sintesi:

**Dal 1° settembre 2016** i generatori di calore che non rispettano il limite di emissione (NO<sub>x</sub>) di 70mg/kWh (80mg/kWh per i generatori di potenza superiore a 35 kW) **dovevano essere già sostituiti.** Fanno eccezione i generatori di calore installati **dal 01/01/2003 al 24/02/2007** per il quali la data ultima è stata prorogata **al 01/09/2018**.

**Dal 1° settembre 2018** tutti i generatori di calore dovranno rispettare il limite di emissione (NO<sub>x</sub>) di 70mg/kWh (80mg/kWh per i generatori di potenza superiore a 35 kW).

**Dal 1° settembre 2020** tutti i generatori di calore dovranno avere valori di rendimento in opera superiori ai valori minimi di rendimento come da Allegato 5 della **D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968.** Vedi tabella seguente.

	Rendimenti minimi da rispettare a partire dal 01/09/2020 secondo l'Allegato 5 della DGR 46-11968								
			Potenza termica utile nominale del generatore (Pn)						
			da 10,0 a 17,9 kW	da 18,0 a 31,0 kW	da 31,9 a 56,9 kW	da 57 a 99,9 kW	da 100,0 a 177,9 kW	da 178,0 a 316,0 kW	da 316,9 a 400 kW (*)
	Tipologia di installazione	Calcolo del rendimento minimo di combustione (**) (***)							
Lettera a) Allegato 5	Tutte le tipologie di installazione tranne quelle indicate nelle lettere b) e c)	93+2Log <sub>10</sub> Pn (****)	da 95,0 a 95,5 %	da 95,5 a 95,9 %	da 96,0 a 96,5 %	da 96,5 a 96,9 %	da 97,0 a 97,5 %	da 97,5 a 97,9 %	da 98,0 a 98,2 %
Lettera b) Allegato 5	UNI 10640 Canna Collettiva Ramificata	87+2Log <sub>10</sub> Pn	da 89,0 a 89,5 %	da 89,5 a 89,9 %	da 90,0 a 90,5 %	da 90,5 a 90,9 %	da 91,0 a 91,5%	da 91,5 a 91,9 %	da 92,0 a 92,2 %
Lettera c) Allegato 5	UNI 10641 Canna Collettiva	90+2Log₁₀Pn	da 92,0 a 92,5 %	da 92,5 a 92,9 %	da 93,0 a 93,5 %	da 93,5 a 93,9 %	da 94,0 a 94,5 %	da 94,5 a 94,9 %	da 95,0 a 95,2 %

<sup>(\*)</sup> Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

A titolo puramente titolo indicativo e non esaustivo, vengono di seguito presentati due esempi.

Caldaia di tipo B a tiraggio naturale da 24 kW con valore emissivo di 70 mg/kWh e rendimento di combustione pari al 91%

- Se la caldaia scarica in una canna fumaria collettiva ramificata, dopo il 01/09/2020 non sarà obbligatoria la sostituzione
- Se la caldaia scarica in un camino singolo, dopo il 01/09/2020 sarà obbligatoria la sostituzione.

Caldaia di tipo C a tiraggio forzato da 34 kW con valore emissivo di 70 mg/kWh e rendimento di combustione pari al 91%

- Se la caldaia scarica in una canna fumaria collettiva, dopo il 01/09/2020 sarà obbligatoria la sostituzione
- Se la caldaia scarica in un camino singolo, dopo il 01/09/2020 sarà obbligatoria la sostituzione.

<sup>(\*\*)</sup> Nell'Allegato 5 della D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968 il rendimento di combustione del generatore di calore viene indicato con ng

<sup>(\*\*\*)</sup> Nella cella "Rendimento di combustione" del rapporto di controllo tecnico tipo 1, va riportato il valore misurato maggiorato dai 2 punti previsti dalla UNI 10389-1

<sup>(\*\*\*\*)</sup> Log<sub>10</sub>Pn è il logaritmo in base 10 della potenza termica utile nominale del generatore



## Approfondimento.

Nella Regione Piemonte ad oggi in tema di impianti termici, è in vigore la **D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968,** che al punto 1.5 stabilisce che i generatori di calore da installarsi in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti devono garantire, in condizioni operative ed in relazione al combustibile utilizzato in prevalenza:

- rendimenti non inferiori a quelli indicati nell'Allegato 5, (si veda la pagina successiva del presente documento)
- emissioni di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) per generatori di calore alimentati a gas naturale o a GPL:
  - ≤ 80 mg/kWh con potenza nominale Pn > 35 kW
  - ≤ 70 mg/kWh con potenza nominale Pn < 35 kW

Negli interventi che prevedono la sostituzione di un generatore di calore esistente, possono essere accettate deroghe ai livelli di rendimento sopra indicati nei casi in cui la necessità di scaricare i fumi di combustione in canne fumarie collettive ramificate (UNI 10640) o collettive (UNI 10641) non permetta, per ragioni di sicurezza, l'installazione di generatori di calore in grado di garantire le prestazioni energetiche previste.

Tutti i generatori di calore **installati al 24/02/2007**, a servizio di impianti termici, devono comunque essere adeguati ai requisiti emissivi ed energetici indicati nella **Tabella B** entro e non oltre le date riportate nelle **Tabella C** (riportate nella pagina successiva).

Alcune delle date indicate nella prima versione della DGR 46-11968 sono state poi prorogate:

- La DGR 60-871 del 29/12/2014 ha portato il termine di adeguamento emissivo al 01/09/2016
- La DGR 29-3386 del 30/05/2016 ha portato il termine di adeguamento emissivo al 01/09/2018 per i soli generatori di calore installati dal 01/01/2003 al 24/02/2007.

**IMPORTANTE:** La sussistenza delle condizioni sopra indicate deve essere attestata da un tecnico abilitato mediante idonea perizia, da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell'impianto.



# Tabella B

	Requisiti emissivi	Requisiti energetici		
	NO <sub>x</sub> espresso come NO <sub>2</sub> (mg/kWh)	Rendimento termico		
Combustibili gassosi	≤80 oppure ≤70 se Pn(*) <35 kW	Conformi all' Allegato 5		

<sup>(\*)</sup> il valore di Pn è da intendersi riferito alla somma delle potenze termiche dei singoli focolari costituenti l'impianto termico.

## Tabella C

Potenza termica nominale	Combustibile	Termine adeguamento
<35 kW	GN, GPL, Gas di città, gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acquaaltri distillati leggeri del petrolio, biodiesel, biogas	Emissivo: entro 01/09/2016 Emissivo solo per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro il 24.02.2007: entro il 01/09/2018 Energetico: entro 01/09/2020
35 < Pn ≤ 300 kW	GN, GPL, Gas di città	Emissivo: entro 01/09/2016 Emissivo solo per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro il 24.02.2007: entro il 01/09/2018 Energetico: entro 01/09/2020
300 < Pn ≤ 1 MW	GN, GPL, Gas di città	Emissivo: entro 01/09/2016 Emissivo solo per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro il 24.02.2007: entro il 01/09/2018 Energetico: entro 01/09/2020



### Allegato 5 della D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968

## Rendimenti di combustione dei generatori calore

## Lettera a)

<u>Il valore minimo del rendimento di combustione</u>, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, richiesto ai generatori di calore è calcolabile mediante la seguente espressione:

$$\eta_{q} = (93+2Log_{10} Pn)$$
 (valore in %)

#### Lettera b)

<u>Il valore minimo del rendimento di combustione</u>, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, richiesto ai generatori di calore da installarsi con collegamento a canne fumarie collettive ramificate (UNI 10640), è calcolabile mediante la seguente espressione:

$$\eta_g = (87 + 2Log_{10} Pn)$$
 (valore in %)

### Lettera c)

<u>Il valore minimo del rendimento di combustione</u>, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, richiesto ai generatori di calore da installarsi con collegamento a canne fumarie collettive (UNI 10641), è calcolabile mediante la seguente espressione:

$$\eta_g = (90+2Log_{10} Pn)$$
 (valore in %)

#### Note

- Nell'Allegato 5 della D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968 il rendimento di combustione del generatore di calore viene indicato con η<sub>g</sub>
- Il valore minimo del rendimento di combustione è misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento:
- Log<sub>10</sub> Pn è il logaritmo in base 10 della potenza termica utile nominale del generatore.
- Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.



Di seguito sono elencate le soluzioni presenti nel listino Hermann Saunier Duval 2018 i cui valori nominali di emissione di  $NO_x$  sono inferiori a 70 mg/kWh.

Segmento	Codice	Descrizione	Emissioni NO <sub>x</sub> (mg/kWh)
Murali condensazione	0010017843	Thesi R Condensing 65	39
Murali condensazione	0010017842	Thesi R Condensing 45	44
Murali condensazione	0010007393	Thesi R Condensing 80	35
Murali condensazione	0020256399	Micra 4 Condensing 30 A+ WiFi	39
Murali condensazione	0020256398	Micra 4 Condensing 25 A+ WiFi	39
Murali condensazione	0020256397	ThemaFast 4 Condensing 26 A+ WiFi	38
Murali condensazione	0010021503	ThemaFAST 4 Condensing 26	38
Murali condensazione	0010018898	ThemaFAST 4 Condensing 35	33
Murali condensazione	0010018897	ThemaFAST 4 Condensing 30	39
Murali condensazione	0010017337	Master 4 Condensing 35	40
Murali condensazione	0010017336	Master 4 Condensing 30	39
Murali condensazione	0010017161	Spazio 4 Condensing 26 SB	40
Murali condensazione	0010017160	Spazio 4 Condensing 26	40
Murali condensazione	0010017159	SpazioZero 4 Condensing 26 SB	40
Murali condensazione	0010017158	SpazioZero 4 Condensing 26	40
Murali condensazione	0010016668	Semiatek 4 condensing 30	39
Murali condensazione	0010016104	Semiatek 4 condensing 25	39
Murali condensazione	0010015679	Micra 4 condensing 30	39
Murali condensazione	0010015678	Micra 4 condensing 25	39
Murali condensazione	0010015677	Micra 4 condensing 30-SB	40
Murali condensazione	0010015676	Micra 4 condensing 26-SB	39
Murali condensazione	0010015675	Micra 4 condensing 12-SB	32
Murali condensazione	0010021542	Thema Condens 48 SB-A	31
Murali condensazione	0010021543	Thema Condens 65 SB-A	29
Murali condensazione	0010023510	Thema Condens 26-A (P-IT)	38
Murali condensazione	0010019939	Semiatek 4 condensing 25-A (P-IT)	46
Basamento condensazione	0010014620	HelioTwin Condensing 25 200	36
Basamento condensazione	0010014619	DuoTwin Condensing 25 100	36